

REGOLAMENTO (CEE) N. 1078/83 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1983****recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/83 ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che sulla base di tali condizioni occorre modificare la tassa di

compensazione per l'importazione di zucchine originarie della Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 15,47 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 989/83 è sostituito dall'importo di 19,29 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 27. 4. 1983, pag. 24.